



Avvisi Pubblici di cui alla “Call for Proposal”

Frequently Asked Questions in merito

alle modalità di rendicontazione delle spese

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>D: E' possibile rendicontare nella voce di costo personale dipendente un socio impiegato come personale interno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)?</p>	<p>Premesso che un soggetto contrattualizzato nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa rappresenta una voce di costo rendicontabile nella tipologia di spesa “personale dipendente”, con riferimento alla possibilità di impiegare un socio con tale forma contrattuale si specifica quanto segue.</p> <p>Il P. 6 del Capitolo 4.1 del Disciplinare stabilisce che "non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate; <u>fanno eccezione le spese per il personale dipendente</u> e la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato".</p> <p>Il medesimo Disciplinare definisce al par. 2.2, punto 48 i "Soggetti terzi e indipendenti" quali "i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti ed ai beneficiari. Non sono comunque Soggetti Terzi ed Indipendenti, ai fini degli Avvisi, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Legale rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario; b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario; c. Partner, nel caso di un Progetto Imprenditoriale da realizzarsi per il tramite di una Aggregazione Temporanea". <p>Infine, il Disciplinare definisce al par. 2.2, punto 43 "Parti correlate" "le persone fisiche che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Legale Rappresentante, amministratore o socio del Richiedente o Beneficiario; ii. il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario; iii. nonché qualunque Impresa che abbia tra i loro soci o titolari o amministratori, che siano persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra". <p>Le disposizioni appena richiamate prevedono dunque che il socio, affinché non risulti "soggetto terzo e indipendente" né “Parte correlata” nei confronti dell'impresa beneficiaria, debba dunque essere inquadrato come "personale dipendente" o “Personale Altamente Qualificato".</p> <p>La definizione di personale dipendente non richiama i soli rapporti di lavoro subordinato e va quindi adottata l’interpretazione più favorevole per il Beneficiario, è pertanto possibile rendicontare nella voce di costo personale dipendente un socio impiegato come personale interno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).</p> <p>Peraltro tale interpretazione è stata esplicitata in successivi Avvisi emanati nell’ambito del POR FESR Lazio, da ultimo nell’Avviso “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018” in cui il p. 28 dell’appendice 1 (quadro definitorio) recita “«Personale Dipendente o Assimilabile»: per Personale Dipendente si intendono tutte le fattispecie in relazione alle quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di</p>



N.	QUESITO	RISPOSTA
		<p>sostituto di imposta”.</p> <p>Resta inteso che il contratto di co.co.co. deve riguardare attività esclusivamente dedicate al progetto e dovrà indicare chiaramente le date di inizio e fine collaborazione, il curriculum deve risultare coerente con le attività da realizzare e i compensi devono risultare a prezzi di mercato. Qualora il socio risulti già in possesso di un contratto di co.co.co, sarà necessario stipulare un addendum al contratto originale che integri l'oggetto con esplicito riferimento al progetto finanziato (con il CUP che lo identifica o se non disponibile il numero di protocollo), con data ovviamente successiva alla presentazione del formulario e precedente all'effettivo inizio di tali attività assegnate. L'addendum dovrà specificare le attività dedicate al progetto, la quota parte del costo complessivo inerente le attività svolte nel progetto e dovrà indicare chiaramente le date di inizio e di fine di tali attività. Il costo da imputare al progetto ed oggetto di rendicontare, dovrà essere calcolato utilizzando il modello “Allegato n. 2.k) e sarà pari all'importo del contratto maggiorato degli oneri differiti.</p> <p>Resta poi impregiudicata la possibilità che il socio possa configurarsi come “Personale Altamente Qualificato” come definito al p. 75 del capitolo 2 del Disciplinare, messo a disposizione da OdR o da una Grande Impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione con le modalità stabilite al p. 20 b) del capitolo 4 del Disciplinare.</p>
2	<p>D: Quale è la modalità di invio di una richiesta di variazione? Deve essere trasmessa tramite gecoweb o pec?</p>	<p>R: La richiesta di Variazione, come tutte le altre comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, deve essere inviata tramite Pec all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it e deve essere presentata utilizzando gli Allegati predisposti e disponibili sul sito, specifici per le tipologie di intervento finanziate. Alla richiesta va allegata la documentazione idonea ad istruire la richiesta di Variazione quale quella utile a verifica le condizioni poste al capitolo 11.2 del Disciplinare nel caso di Variazioni Soggettive, o la documentazione tecnica di cui ai p. 15 e 24 del capitolo 4 del Disciplinare nel caso di Variazione delle Spese Ammesse (preventivi, curriculum, ecc.).</p>
3	<p>D: Ai fini dell'Avvio del progetto, può essere considerata valida una busta paga emessa oltre i 90 giorni successivi alla Comunicazione della Concessione seppur relativa a giornate lavorate entro tale termine?</p>	<p>R: I beneficiari sono tenuti a dare corso all'Avvio del Progetto in data successiva alla presentazione della Richiesta e comunque entro 90 giorni dalla Comunicazione della Concessione (p. 1.a) del capitolo 9 del Disciplinare. Si intende per «Avvio del Progetto» la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (p. 60 del capitolo 2 del Disciplinare). La busta paga non documenta né l'inizio dei lavori né l'assunzione di un impegno giuridicamente vincolante. Nel caso del personale dipendente tale funzione è assolta da incarichi o ordini di servizio contenenti i nominativi e le attività assegnate, ad esclusione di quelli relativi alla preparazione del Progetto Imprenditoriale e segnatamente per quanto necessario a presentare la richiesta di Sovvenzione inclusi gli allegati. Tali incarichi o ordini di servizio devono essere emessi entro i 90 giorni dalla Comunicazione della Concessione.</p>



N.	QUESITO	RISPOSTA
4	<p>D: L'attestazione del revisore legale, in caso di aggregazione, deve essere unica o può essere redatta dalle singole imprese appartenenti al raggruppamento?</p>	<p>R: In caso di aggregazione l'attestazione del revisore legale non deve essere necessariamente unica ma può essere relativa alle spese delle singole imprese (o degli OdR) appartenenti all'aggregazione stessa.</p>
5	<p>D: Per conto corrente dedicato cosa si intende? Si deve aprire un conto corrente apposito per il progetto o si può utilizzare un conto corrente già in essere presso l'azienda?</p>	<p>R: Per conto corrente dedicato si intende il conto corrente che ogni impresa partecipante deve utilizzare per tutte le transazioni finanziarie relative alla quota di investimento approvato al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; quindi non vi è l'obbligo di apertura di nuovi conti correnti e possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti in azienda. Ogni conto utilizzato ai fini del sostenimento delle spese del progetto dovrà essere comunicato ufficialmente a Lazio Innova S.p.A. all'atto della richiesta di erogazione della Sovvenzione a titolo di S.A.L. e di Saldo utilizzando, a tal fine, il Documento n. 2.i</p>
6	<p>D: In caso di fattura elettronica come si fa ad apporre il timbro di annullamento?</p>	<p>R: In caso di fattura elettronica la dicitura di cui al p. 6 del Capitolo 4 del Disciplinare va inserita nella stessa da parte di chi la emette (nell'oggetto o in altro luogo) oppure dal Beneficiario, ma esclusivamente utilizzando una specifica procedura (cd. registro protocolli) conforme alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate.</p>
7	<p>D: Può essere ammessa l'attività di un Assegnista di ricerca già contrattualizzato precedentemente alla data domanda, quindi con un oggetto dell'assegno di ricerca già definito, che sarà poi impiegato nel progetto?</p>	<p>R: Tale attività può essere ammessa a condizione che l'oggetto dell'assegno di ricerca sia compatibile con il progetto. Considerando che la data di contrattualizzazione può determinare la data di "Avvio di Progetto" (p. 60 del capitolo 2 del Disciplinare), è necessario stipulare un addendum al contratto originale che integri l'oggetto con esplicito riferimento al progetto finanziato (con il CUP che lo identifica o se non disponibile il numero di protocollo), con data ovviamente successiva alla presentazione del formulario e precedente all'effettivo inizio di tali attività assegnate. L'addendum dovrà specificare le giornate previste per la realizzazione delle attività inerenti il progetto finanziato le quali non potranno essere poste a carico di altri progetti beneficiari di diverse risorse finanziarie. L'importo delle spese rendicontate a valere sul contratto dell'assegnista saranno ammissibili a partire dalla data di sottoscrizione dell'addendum.</p>
8	<p>D: In caso di Avvio di progetto precedente alla data di Concessione dell'agevolazione (pubblicazione sul BURL del provvedimento di</p>	<p>R: L'art. 3 dell'Avviso prevede che i progetti devono essere realizzati entro il numero di mesi ivi indicati (12 per i Progetti Semplici e 18 per i Progetti Integrati), a decorrere dalla data di Concessione dell'agevolazione (pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione). La data di Avvio del Progetto, pertanto, è irrilevante a tale fine.</p>



N.	QUESITO	RISPOSTA
	concessione) da quando decorrono i 12 mesi (per i progetti semplici) e i 18 mesi (per i progetti integrati) per il completamento del progetto?	
9	D: In caso di un Assegnista utilizzato per più progetti si deve comunque inserire il CUP?	R: Sì, è necessario inserire il CUP anche nel caso in cui un Assegnista sia utilizzato su più progetti anche a valere su Avvisi Pubblici differenti (come per qualsiasi altro Titolo di Spesa) fermo restando quanto già specificato nella precedente FAQ n. 7.
10	D: Nel caso degli Organismi di Ricerca pubblici, l'IRAP è ammissibile?	R: l'IRAP è ammissibile soltanto per gli organismi di ricerca pubblici, e soltanto se: a) il regime IRAP applicabile al beneficiario è del tipo "retributivo" (art. 10 D. Lgs. 446/1997) per cui la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa; b) l'operazione/progetto cofinanziato comporta ulteriori oneri in termini di costo del lavoro a carico del beneficiario e pertanto un incremento dell'imposta dovuta. La contestuale presenza delle due citate condizioni dovrà essere documentata da specifica attestazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Organismo di Ricerca Pubblico o da parte di un soggetto iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11	D: E' possibile cumulare sulle medesime spese del progetto di Ricerca & Sviluppo anche l'agevolazione ottenuta come credito d'imposta di cui al decreto del MISE del 27/05/2015?	R: La circolare delle Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16/03/2016 stabilisce, al relativo cap. 6, che "costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014". In sostanza il credito di imposta non ha natura di aiuto di Stato e quindi non si applica il par. 9.3 (Divieto di cumulo) del disciplinare.